

## AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI STATI CON CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI CHE PERMETTONO LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON L'ITALIA

(C.D. 'WHITE LIST') - D.M. 9 AGOSTO 2016

Il D.M. 9 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto, introduce modifiche alla c.d. 'white list' degli Stati e territori con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, di cui al D.M. 4 settembre 1996.

Si ricorda che la *white list* è rilevante ai fini della tassazione di taluni redditi di natura finanziaria, (come, ad esempio, le plusvalenze su partecipazioni non qualificate e gli interessi sulle obbligazioni dei c.d. "grandi emittenti", che sono esenti se realizzate o percepiti dai soggetti residenti negli Stati appartenenti alla lista), per le operazioni di trasferimento della sede all'estero o in Italia e ai fini ACE.

Il decreto sostituisce l'elenco introducendo 51 nuovi Stati, tra i quali Hong Kong, il Liechtenstein e la Svizzera, ed alcuni Stati dell'ex Unione sovietica (Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan) ed eliminando la Jugoslavia. Inoltre, il decreto introduce l'art. 1-bis, a norma del quale con decreto da emanare ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 239/96, sono eliminati dalla *white list* gli Stati ed i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulti assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni.

Di seguito la *white list* aggiornata.

Albania	Germania	Norvegia
Alderney	Ghana	Nuova Zelanda
Algeria	Giappone	Oman
Anguilla	Gibilterra	Paesi Bassi
Arabia Saudita	Giordania	Pakistan
Argentina	Grecia	Polonia
Armenia	Groenlandia	Portogallo
Aruba	Guernsey	Qatar
Australia	Herm	Regno Unito
Austria	Hong Kong	Repubblica Ceca
Azerbaijan	India	Repubblica Slovacca
Bangladesh	Indonesia	Romania
Belgio	Irlanda	San Marino
Belize	Islanda	Senegal
Bermuda	Isola di Man	Serbia
Bielorussia	Isole Cayman	Seychelles
Bosnia Erzegovina	Isole Cook	Singapore
Brasile	Isole Faroe	Saint Maarten
Bulgaria	Isole Turks e Caicos	Siria
Camerun	Isole Vergini Britanniche	Slovenia
Canada	Israele	Spagna
Cina	Jersey	Sri Lanka
Cipro	Kazakistan	Stati Uniti d'America
Colombia	Kirghizistan	Sud Africa
Congo (Repubblica del Congo)	Kuwait	Svezia
Corea del Sud	Lettonia	Svizzera
Costa d'Avorio	Libano	Tagikistan
Costa Rica	Liechtenstein	Taiwan
Croazia	Lituania	Tanzania
Curacao	Lussemburgo	Thailandia
Danimarca	Macedonia	Trinidad e Tobago
Ecuador	Malaysia	Tunisia
Egitto	Malta	Turchia

Emirati Arabi Uniti	Marocco	Turkmenistan
Estonia	Mauritius	Ucraina
Etiopia	Messico	Uganda
Federazione Russa	Moldova	Ungheria
Filippine	Montenegro	Uzbekistan
Finlandia	Montserrat	Venezuela
Francia	Mozambico	Vietnam
Georgia	Nigeria	Zambia

**Operazioni di *trading on line* effettuate tramite *broker* esteri: regime fiscale delle relative perdite - Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 71 dell'1 settembre 2016**

L'istante ha investito alcuni risparmi *on line* in operazioni finanziarie sul mercato Forex e in Opzioni Binarie, presso *broker* internazionali localizzati sia in UE (a Cipro e Londra), che in località a fiscalità privilegiata (quali Seychelles e Nevis). Avendo realizzato perdite sui suddetti investimenti, chiede se le stesse possono essere interamente recuperate, adottando il regime dichiarativo di cui all'articolo 5 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nella dichiarazione fiscale dell'anno in cui sono state prodotte, ovvero se può richiedere, ai *broker* presso i quali intrattiene i rapporti, l'applicazione regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del D.lgs. n. 461 del 1997.

L'Agenzia delle Entrate, richiamando la risoluzione 25 ottobre 2011, n. 102/E, afferma che i contratti conclusi sul mercato FOREX rientrano tra i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-quater), del TUIR, i cui redditi, se percepiti da parte di un soggetto persona fisica, non esercente attività d'impresa, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 26 per cento, a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/97. Lo stesso regime è applicabile anche ai redditi derivanti dalle opzioni binarie, che, come affermato dalla CONSOB nella Comunicazione n. DTC/DIS/DIN/12055030 del 2-7-2012, "presentano una struttura simile a quella di una scommessa in quanto assicurano il pagamento di un importo predeterminato se l'evento (raggiungimento di un determinato livello di prezzo del titolo, indice o altro sottostante) si verifica, prima o entro una determinata scadenza temporale; nel caso in cui l'evento non si verifichi, l'"acquirente" l'opzione subisce la perdita di tutta la somma investita."

In entrambi i casi, l'imponibile è determinato ai sensi dell'articolo 68, comma 8, del TUIR, a norma del quale "i redditi di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'articolo 67 (sui quali applicare l'imposta sostitutiva sopra citata - n.d.r.), sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonché degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati".

Il contribuente può recuperare le perdite subite tramite il regime dichiarativo, di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997, indicandole nel quadro RT di Unico PF 2016 e autoliquidando l'imposta eventualmente dovuta. Le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalla sezione II devono essere riportate nel rigo RT93, colonna 5 e portate in deduzione delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi. Ai fini del calcolo delle plusvalenze/minusvalenze, il contribuente si deve avvalere delle certificazioni rilasciate dai *broker* esteri, che devono essere conservate dal contribuente ai fini di un eventuale riscontro richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria.

Nel caso di specie l'opzione per il risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva del 26 per cento sui predetti redditi da parte degli intermediari abilitati e, conseguentemente, solleva il contribuente dall'obbligo di includere i redditi diversi di natura finanziaria nella propria dichiarazione dei redditi, non può essere esercitata, in quanto i *broker* esteri non possono agire come sostituti d'imposta in Italia.

Inoltre, poichè i rapporti in questione rientrano tra i contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato, l'istante è tenuto (i) ad indicarli, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, nel quadro RW della propria dichiarazione annuale dei redditi, in quanto tali rapporti sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (cfr. circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E) e (ii) ad assoggettarli all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE, cfr. circolare 2 luglio 2012, n. 28/E).

### **Regime fiscale dei servizi relativi a monete virtuali o *bitcoin* - Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 72 del 2 settembre 2016**

La Società istante intende eseguire, per conto della propria clientela, operazioni di acquisto/vendita di *bitcoin* e, tal fine, ha chiesto di conoscere il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale, ai fini dell'Iva e delle imposte dirette (Ires ed Irap) e se, in relazione alla predetta attività, sia soggetta agli adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver fornito una descrizione dei *bitcoin* e del relativo funzionamento, afferma che l'attività di intermediazione di valute tradizionali con *bitcoin*, svolta in modo professionale ed abituale, costituisce una attività rilevante agli effetti sia dell'Iva che dell'Ires e dell'Irap.

Infatti, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2015, nella sentenza C-264/14, a cui è necessario riferirsi in assenza di altra previsione normativa in materia, 'le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale *bitcoin* e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall'operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso', e in particolare, operazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

Inoltre le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali, "costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento".

Pertanto, ai fini IVA l'attività che la Società intende porre in essere, remunerata attraverso commissioni pari alla differenza tra l'importo corrisposto dal cliente che intende acquistare/vendere *bitcoin* e la migliore quotazione reperita dalla Società sul mercato, rappresenta una prestazione di servizi esente ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Ai fini della tassazione diretta, l'Agenzia delle Entrate afferma quanto segue.

- La Società deve assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di *bitcoin*, al netto dei relativi costi inerenti. Più precisamente, la differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest'ultimo abbia affidato alla Società l'incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) rappresenta ricavo (o costo) caratteristico di esercizio dell'attività di intermediazione esercitata e, pertanto, concorre alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires (ed Irap).
- I *bitcoin* che a fine esercizio sono nella disponibilità (a titolo di proprietà) della Società devono essere valutati secondo il cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. A tal fine, può farsi riferimento alla media delle quotazioni ufficiali rinvenibili sulle piattaforme on line in cui avvengono le compravendite di *bitcoin*.

- Lo svolgimento di un'attività professionale di negoziazione a pronti di valuta fa scattare l'obbligo di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione in base alla vigente normativa in materia di anticiclaggio (D.Lgs. n. 231/2007).
- Per i clienti della Società, persone fisiche che detengono i *bitcoin* al di fuori dell'attività d'impresa, le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa. La Società, pertanto, non è tenuta ad alcun adempimento come sostituto d'imposta.

**Regime CFC: criteri per determinare con modalità semplificata l'effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR per le controllate estere 'non-black' – Direttore dell'Agenzia delle Entrate, provvedimento n. 143239 del 16 settembre 2016**

Il comma 8-bis dell'articolo 167 del TUIR estende la disciplina CFC alle controllate localizzate in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato, inclusi quelli della UE e dello SEE (ossia diversi da quelli individuati ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 167), ove ricorrano congiuntamente le due condizioni declinate dalle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

In particolare, la lettera a) richiede che la controllata sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbe stata soggetta ove residente in Italia, mentre la lettera b) postula che oltre il 50 per cento dei proventi della controllata derivino da *passive income* nonché dalla prestazione di servizi infragruppo.

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), individua nel presente provvedimento i criteri per determinare l'effettivo livello di tassazione a cui è assoggettata la controllata, da comparare con la tassazione virtuale domestica, ai fini della verifica del requisito sub a). Per gli aspetti non diversamente disciplinati, il provvedimento rinvia ai precedenti documenti di prassi che si sono pronunciati sul punto (circolari n. 51/E del 2010 e n. 23/E del 2011).

Tra i principali criteri enunciati dal provvedimento, si segnalano i seguenti.

Nella determinazione della tassazione effettiva estera (ossia del rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata), viene sostanzialmente confermato quanto già precisato nella circolare n. 51/E del 2010:

- rilevano esclusivamente le imposte sul reddito dovute nello Stato di localizzazione, al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in Stati diversi da quello di insediamento;
- Qualora tra lo Stato di localizzazione della controllata e l'Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, le imposte sul reddito sono quelle ivi individuate;
- Nell'ipotesi di Confederazione di Stati, si considerano, oltre che le imposte federali, anche le imposte sul reddito proprie di ciascuno Stato federato e delle amministrazioni locali;
- Se la controllata aderisce a una forma di tassazione di gruppo prevista nello Stato estero di insediamento, assumono rilievo esclusivamente le imposte sul reddito di competenza della medesima, singolarmente considerata;
- Non sono considerati gli effetti sul calcolo dell'imponibile o delle imposte di eventuali agevolazioni di carattere non strutturale riconosciute dalla legislazione dello Stato estero, per un periodo non superiore a cinque anni, alla generalità dei contribuenti. Assumono, invece, rilevanza altre forme di riduzione di imposte diverse da quelle sopra citate nonché quelle ottenute dal singolo contribuente in base ad un apposito accordo concluso con l'Amministrazione fiscale estera.

Per calcolare la tassazione virtuale domestica (ossia il rapporto tra l'imposta che la controllata avrebbe pagato in Italia, corrispondente al reddito imponibile rideterminato secondo le disposizioni fiscali italiane in materia di reddito d'impresa, e l'utile ante-imposte risultante dal bilancio della controllata):

- rilevano l'IRES e le sue eventuali addizionali (e non l'IRAP), al lordo di eventuali crediti di imposta per i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di localizzazione della controllata;
- Il calcolo della tassazione virtuale domestica è eseguito partendo dai dati risultanti dal bilancio di esercizio o dal rendiconto della controllata, redatti secondo le norme dello Stato di localizzazione. In particolare, se il bilancio o il rendiconto sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali, il socio residente è tenuto a determinare il reddito della controllata secondo le disposizioni appositamente previste per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs;
- Si tiene conto dell'applicazione in Italia del cd. Aiuto alla crescita economica – ACE;
- Sono irrilevanti le variazioni non permanenti della base imponibile, con riversamento certo e predeterminato in base alle legge o per piani di rientro (ad esempio, gli ammortamenti).
- Non si considerano i regimi fiscali opzionali cui la controllata avrebbe potuto aderire qualora fosse stata residente in Italia;
- L'esenzione per il 95% del dividendo o della plusvalenza, di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del TUIR (pex), si considera equivalente a un regime di esenzione totale che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione;
- Le perdite fiscali estere si assumono senza il limite dell'80%, di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR e, ai fini della tassazione effettiva estera, non si tiene conto delle limitazioni di analoga natura previste dalla normativa dello Stato o territorio di localizzazione.